

REGOLAMENTO (CEE) N. 3578/81 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il periodo transitorio previsto dall'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 338/79 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 (5), si è rivelato insufficiente per consentire agli elaboratori di taluni v. s. q. p. r. d. italiani di adattarsi sul piano tecnico e commerciale ad un processo di elaborazione con un invecchiamento di nove mesi; che per altri v. s. q. p. r. d. prodotti in Italia una tale durata non è tuttavia appropriata, date le caratteristiche qualitative di questi vini; che sarà dunque opportuno che il Consiglio stabilisca l'elenco dei vini in questione, ma che intanto ed in attesa di una migliore valutazione degli aspetti tecnici del problema, conviene prorogare di due anni il periodo transitorio sopra menzionato, precisando peraltro che la deroga si applica soltanto ai v. s. q. p. r. d. definiti da una regolamentazione nazionale adottata anteriormente al 1° settembre 1981;

considerando che le disposizioni tedesche che disciplinano l'uso della menzione « Eiswein » sono concepite in modo tale che sembra più opportuno far figurare tale menzione tra quelle specifiche tradizionali;

considerando che, per facilitare la commercializzazione di taluni v. q. p. r. d. francesi, occorre prevedere la possibilità di utilizzare la menzione « Denominazione di origine » insieme alla menzione specifica tradizionale « vino delimitato di qualità superiore »;

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento citato, taluni nomi di regioni viticole possono essere utilizzati, per un periodo transitorio che scade il 31 agosto 1981, simultaneamente per la designazione dei vini da tavola e dei v. q. p. r. d.; che tale periodo si è rivelato insufficiente per consentire gli adattamenti necessari delle disposizioni nazionali in causa; che è pertanto opportuno rinviare tale data di cinque anni,

(1) GU n. C 206 del 14. 8. 1981, pag. 11.

(2) GU n. C 327 del 14. 12. 1981.

(3) GU n. C 310 del 30. 11. 1981, pag. 9.

(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.

(5) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 338/79 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente :

« 2. Qualora le condizioni climatiche lo richiedano in una delle zone viticole di cui all'articolo 7, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un v. q. p. r. d. ».

2. Il testo dell'articolo 12, paragrafo 5, è sostituito dal seguente :

« 5. In deroga al paragrafo 3, la durata del processo di elaborazione dei v. s. q. p. r. d. prodotti in Italia e la cui elaborazione è iniziata anteriormente al 1° settembre 1983 può essere inferiore a nove mesi, ma non inferiore a sei mesi, purché il v. s. q. p. r. d. in causa sia stato definito da una regolamentazione nazionale adottata anteriormente al 1° settembre 1981.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 1° settembre 1983, un elenco positivo e limitativo dei v. s. q. p. r. d. prodotti in Italia, le cui caratteristiche qualitative rendono necessario un periodo di elaborazione inferiore a quello previsto al paragrafo 3 ».

3. All'articolo 16 :

a) il testo del paragrafo 2, lettere a) e b), è sostituito dal seguente :

« a) per la Repubblica federale di Germania :

le indicazioni del nome della regione di provenienza dei vini accompagnate dalla denominazione « Qualitätswein » o dalla denominazione « Qualitätswein mit Prädikat » unite ad una delle seguenti menzioni : « Kabinett », « Spätlese », « Auslese », « Beerenauslese », « Trockenbeerenauslese » o « Eiswein » ;

b) per la Francia :

« Appellation d'origine contrôlée », « Appellation contrôlée », « Champagne » e « Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure » ;

b) nel paragrafo 4, secondo comma, la data del 31 agosto 1981 è sostituita dal 31 agosto 1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 2 e punto 3, lettera b), è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. KING
